

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SALUTE

Art. 48

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.

Art. 49

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4/2001)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono inseriti i seguenti:

<<9 bis. I finanziamenti regionali in conto capitale per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla costruzione e al completamento di immobili, e lettera c), a esclusione di quanto concernente le attrezzature e i beni mobili, sono revocati qualora l'Azienda sanitaria regionale beneficiaria non comunichi alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia l'avvio dei lavori entro diciotto mesi dalla data di approvazione delle variazioni al 31 dicembre del programma annuale degli investimenti di riferimento di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996.

9 ter. Le disposizioni di cui al comma 9 bis non si applicano ai finanziamenti regionali relativi a interventi di investimento finanziati con quote di parte statale.>>.

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001 è inserito il seguente:

<<11 bis. Le disposizioni di cui ai commi 9 bis e 9 ter si applicano con riferimento agli investimenti definiti con la programmazione annuale per gli anni 2014 e seguenti, approvata ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 49/1996.>>.

Art. 50

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2013)

1. All'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<da tre componenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<da quattro componenti di cui uno individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze>>;

b)

(ABROGATA)

(1)

Note:

1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 7 bis dell'art. 8, L.R. 6/2013.